

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 5-1071

Modalita' applicative delle disposizioni dell'art.7 (Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito) della L.R. 5 febbraio 2014, n.1 in materia IRAP.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Visto l'art.7 (Prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito) della L.R. 5 febbraio 2014, n. 1, che, nell'ambito delle misure adottate per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d'azzardo patologico ed il contrasto alla relativa dipendenza, in armonia con le disposizioni contenute nel decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 e per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario, prevede

- al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, la riduzione dell'aliquota Irap dello 0,92 per cento per gli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.
- al comma 6, a decorrere dal 1 gennaio 2015, l'aumento dell'aliquota Irap dello 0,92 per cento per gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.
- al comma 7 la definizione delle modalità applicative delle disposizioni di cui ai precedenti commi, 5 e 6, con deliberazione della Giunta regionale.
- al comma 9 la stima che le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 5 siano compensate dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale, di cui al comma 6.

Ritenuto che l'agevolazione fiscale sull'IRAP debba essere attuata sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo) del sopra richiamato Regolamento (UE).

Dato atto che:

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 45/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- gli aiuti non saranno concessi ad imprese che non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (CE) 659/1999.

Ritenuto di voler demandare a successivi atti del competente Dirigente del Settore Politiche fiscali – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio l'approvazione delle modalità attuative nonché della relativa modulistica.

Ritenuto opportuno comunicare che i soggetti interessati dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 commi 5 e 6 della legge n. 1/2014 dovranno compilare il modello annuale di

dichiarazione IRAP con le aliquote e gli altri riferimenti previsti in conformità alle specifiche disposizioni normative e secondo le istruzioni riportate nei medesimi modelli di dichiarazione.

Ritenuto di voler dare mandato al dirigente del Settore Politiche Fiscali, previo opportuno raccordo tecnico operativo con l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.) per le modalità di scambio dei flussi periodici di informazioni, relativi alla esistenza degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r. d. 773/1931 negli esercizi interessati dal provvedimento, necessari ai fini dell'espletamento delle attività di controllo sulla corretta applicazione del provvedimento.

Ritenuto di dover pubblicare la presente deliberazione sul BURL precisando che i soggetti beneficiari destinatari del presente provvedimento sono obbligati per poter ottenere l'agevolazione ad adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato in regime di «de minimis».

Ritenuto opportuno stabilire che l'attuazione del presente provvedimento avvenga senza oneri aggiuntivi per Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso.

La Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

1. che l'agevolazione fiscale sull'IRAP sia attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo Regolamento e che i soggetti beneficiari destinatari del presente provvedimento sono obbligati per poter ottenere l'agevolazione specifica ad adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato in regime di «De minimis»;

2. di demandare a successivi atti del competente Dirigente del Settore Politiche fiscali l'approvazione delle modalità attuative nonché della relativa modulistica e gli atti conseguenti a tali determinazioni;

3. di dare mandato al dirigente del Settore Politiche Fiscali, previo opportuno raccordo tecnico operativo con l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.) per le modalità di scambio dei flussi periodici di informazioni, relativi alla esistenza degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r. d. 773/1931 negli esercizi interessati dal provvedimento, necessari ai fini dell'espletamento delle attività di controllo sulla corretta applicazione del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)